

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata dalla Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" per la modifica della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca - Preferenza indigena per il personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e ausiliario dell'USI, della SUPSI e degli Istituti di ricerca

del 13 marzo 2017

Nell'ambito delle revisioni di legge proposte mediante atti parlamentari dalla Commissione speciale del Gran Consiglio denominata "Prima i nostri!", al fine di proporre misure atte a salvaguardare il volere espresso dai cittadini ticinesi in tutti i contesti possibili, si sono fatte riflessioni anche nell'ambito degli istituti universitari che operano nel nostro Cantone e che sottostanno al diritto pubblico.

Un'attenta analisi dello statuto dell'USI e del regolamento sulle condizioni generali di lavoro per il suo personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e ausiliario, ha permesso di evidenziare ottime condizioni di lavoro e un'eccellente protezione del dipendente. Non vi è tuttavia traccia di una volontà di tutela del mercato del lavoro indigeno.

La stessa analisi sulle direttive interne emanate dalla SUPSI e del suo regolamento del personale, oltre che mettere in risalto la medesima volontà di tutela del dipendente, permette invece di evidenziare una direttiva volta a valorizzare le figure professionali residenti sul territorio.

Nello specifico, la misura che traspare al punto 8 dalla direttiva 2.A (Competenze in materia d'assunzione) facente parte delle direttive interne emanate in data 11 luglio 2008 recita:

«In tutte le procedure sopramenzionate la SUPSI promuove l'assunzione di personale residente nel Cantone o in Svizzera. L'assunzione dei membri della Direzione SUPSI e dei Direttori d'Istituto è subordinata all'obbligo del domicilio effettivo nel Cantone o in Svizzera, che deve essere effettivo al più tardi al momento della nomina».

Appare quantomeno evidente che la SUPSI, sebbene non in maniera vincolante, si sia dotata di una regolamentazione interna che in tempi non sospetti già guardava con particolare riguardo al mercato del lavoro indigeno.

Le riflessioni della scrivente Commissione, trattando appunto un ambito delicato quale quello accademico, sono spaziate dagli argomenti a favore di una ferrea e rigida applicazione di "Prima i nostri!" agli argomenti contrastanti che impongono al settore universitario e accademico di godere di ampie libertà volte a garantirne il funzionamento, lo sviluppo e la concorrenzialità in ambito internazionale. I dati riguardanti i professori attualmente attivi presso l'USI (68% proveniente dall'estero), rispettivamente i dottorandi (90% proveniente dall'estero) ben si addicono a descrivere l'importanza del carattere internazionale di un istituto accademico e sono la perfetta testimonianza di quanto sia fondamentale far ricorso a talenti e cervelli provenienti dall'estero. Mantenere USI e SUPSI all'avanguardia nel campo della formazione e della ricerca è determinante per sviluppare l'innovazione e quindi dare valore aggiunto anche e soprattutto al tessuto economico ticinese.

Fatte queste considerazioni, volendo rispettare il voto dei cittadini e parimenti garantire l'adeguata libertà accademica, la scrivente Commissione propone la seguente revisione di

legge.

I.

La Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 è modificata come segue:

Art. 10a - Assunzioni

¹Le assunzioni da parte dell'USI, della SUPSI e d'istituti affiliati avvengono per pubblico concorso, secondo le norme dei regolamenti interni elaborati dagli enti universitari.

²Tali regolamenti stabiliscono i casi nei quali, per giustificati motivi, è possibile rinunciare al concorso.

³**(nuovo) Nell'assunzione del personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e ausiliario, l'Università della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e gli Istituti di ricerca, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, devono dare la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto.**

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Per la Commissione speciale
per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!"
Simone Ghisla
Bang - Giudici - Merlo - Minotti - Pinoja